



Comune di Cori

Provincia di Latina

Via della Libertà, 26 Tel. 06966171

Sito internet: www.comune.cori.it e-mail: servizisociali@comune.cori.it

REGOLAMENTO

CENTRI ANZIANI COMUNALI

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento è redatto secondo i principi regionali indicati nelle seguenti leggi:
 - la legge regionale n. 11/2016 che inserisce i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della stessa e stabilisce altresì, all'art. 28, che *"il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato"*;
 - la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019, n. 1, che ha approvato il Piano Sociale Regionale denominato *"Prendersi cura, un bene comune"*;
 - la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304, *"Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni"*, in particolare quanto disposto in materia di Centri diurni per anziani di cui al punto I.B.4;
 - le nuove disposizioni regionali in materia di centri anziani, così come delineate dalla DGR Regione Lazio n. 452 del 14.07.2020, che revoca la delibera di giunta regionale n.67 del 2004 e lo "schema tipo di regolamento comunale dei centri anziani" con essa approvato.

2. Il presente regolamento nell'ambito delle competenze attribuite agli Enti locali dalle vigenti normative nazionali e regionali, disciplina il funzionamento dei Centri Anziani (da adesso in poi denominato C.A.), istituiti dal Comune di Cori.

3. Il C.A. si ispira ai principi sanciti dall'ONU della partecipazione, dell' indipendenza, dell' autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, ed opera nella ricerca continua di una sempre migliore risposta ai bisogni delle persone della terza età ed alla loro presenza nel territorio come risorse attive.

4. Il C.A. fa parte della rete dei servizi sociali territoriali essenziali e deve quindi attenersi alle normative ed ai regolamenti vigenti. Esso costituisce, a livello comunale e di quartiere, un luogo di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa del territorio, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune.

5. Il C.A. promuove l'inclusione sociale dell'anziano nel territorio e l'integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti nel territorio in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo.

6. L'istituzione dei Centri Sociali degli anziani è deliberata dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle istanze ed esigenze del territorio e dei cittadini anziani del medesimo.

7. La gestione del C.A. è affidata dal Comune, attraverso convenzione, ad una Associazione di Promozione Sociale secondo quanto indicato nelle linee guida regionali.

8. L'APS, organizzata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" , dovrà dotarsi di un proprio Statuto conforme allo schema approvato con DGR 452 del 14 luglio 2021.

Art. 2 - Attività

1. Le attività del C.A.:

- a) si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
- b) sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione alla vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale e di prevenzione della non autosufficienza;
- c) promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

2. Il C.A. svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a. attività ricreativo-culturali: (partecipazione agli spettacoli teatrali, cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina, organizzazione di riunioni conviviali in occasioni di particolari festività e celebrazioni, sia all'interno che all'esterno del C.A, istituzione della banca del tempo);
- b. promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c. attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro o presso altri impianti sportivi, ricreativi e teatri;
- d. attività di scambio culturale e intergenerazionale, per custodire i valori culturali del territorio e valorizzare le tradizioni ed i mestieri, specie quelli in via di estinzione;
- e. attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato, attraverso corsi di promozione della salute ed attività di assistenza sanitaria;
- f. attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

Art. 3 - Attività supplementari

1. Il C.A. può svolgere attività supplementari rivolte ai soci, come attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche, anche durante lo svolgimento di manifestazioni di interesse sociale e ricreativo. Ai fini di tali attività l'APS dovrà conseguire ogni autorizzazione necessaria ai sensi di legge. Le autorizzazioni dovranno essere richieste, dalla APS, formalmente agli organi preposti.

2. E' severamente vietata la somministrazione di alcolici. La loro somministrazione comporterà la chiusura del Centro.

Art. 4 – Soci del Centro

1. Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del C. A. sono consentite alle donne e agli uomini autosufficienti, residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Cori che hanno compiuto i 60 anni di età. Gli utenti anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parte attiva nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi sanitari.
2. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, e valorizzare la massima socializzazione degli anziani, è consentita l'iscrizione al C.A. anche alle persone anziane fragili o parzialmente non autosufficienti, comunque in grado di partecipare

in modo attivo e autodeterminato alle attività del centro, di età inferiore ai 60 anni, purché venga rispettata la percentuale del 80% di iscritti con età superiore ai 60 anni.

Nel caso in cui sul territorio del Comune funzionino più Centri Anziani, gli interessati possono aderire ad uno solo di essi.

3. Nessuno può essere associato contestualmente a più di una APS affidataria della gestione di centri anziani pubblici. Al fine di promuovere le relazioni tra i soci dei vari Centri e favorirne il dialogo e la crescita sociale e culturale, è consentita la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate da un altro C.A.

Art. 5 - Spazi per le attività

1. Il C.A., localizzato in strutture comunali o poste a disposizione dal Comune, a titolo gratuito, deve avere locali idonei per lo svolgimento delle molteplici attività in essi previste. Per quanto attiene la frequenza giornaliera del C. A., deve essere sempre considerata la capienza dei locali in rapporto al numero dei presenti e vanno sempre rispettate le norme di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente.

2. Nel caso si verifichi un soprannumero di presenti, la qualifica di socio deve costituire titolo di preferenza.

3. E' compito del Comune svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture alle normative vigenti in materia di istituzione dei centri sociali degli anziani ed in particolare:

a) adeguamento alle norme in materia di igiene, norme antinfortunistiche, abbattimento barriere architettoniche, di sicurezza, antincendio, ecc;

b) dotazione del necessario arredamento;

c) allaccio delle varie utenze (acqua, luce, gas, telefono);

4. Il Comune autorizza l'acquisto degli arredi con le forme ed i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Sono ammesse donazioni da parte di terzi che entreranno a far parte del patrimonio comunale, nel rispetto della normativa in vigore.

5. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare i locali destinati ai Centri Sociali degli anziani per la realizzazione di iniziative in favore degli anziani del territorio e dei cittadini, compatibilmente con lo svolgimento delle attività programmate dalla APS.

Art. 6 Soggetto gestore del Centro Anziani

1. La gestione del C.A. è affidata, ad una Associazione di promozione Sociale (di seguito APS) attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i

requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle linee guida della DGR Regione Lazio 452 del 14.07.2020.

2. I requisiti obbligatori che le APS dovranno avere per risultare affidatarie della gestione e che dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117 del 2017) ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazione di Promozione Sociale ed in particolare :
 - a) Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro sia l'attività esclusiva o prevalente della APS.
 - b) Garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio del Comune;
 - c) Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo;

L' APS deve dotarsi obbligatoriamente dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alla dimensioni);
 - c) Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
 - d) Un vice presidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
 - e) Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere svolte dallo stesso consigliere;
 - f) Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n 117 del 2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo;
 - g) Qualora ne ricorrano i presupposti, di cui all'art. 31 del D.lgs. n 117 del 2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.
3. La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. Il comune, per non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, indica come soglia massima la quota di 30,00 euro.
 4. L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
 - a. Modalità di elezione degli organi;
 - b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;

- c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
 - d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa di tutti soci garantendo la massima partecipazione di tutta l'assemblea, anche dei soci in minoranza;
 - e. Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
 - f. Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
 - g. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore;
 - h. La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
 - i. La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
 - j. Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
 - k. Ogni altra materia i soci vogliono disciplinare nella propria autonomia.
5. L'associazione dovrà presentare una dettagliata relazione sulle attività svolte nell'anno, all'Assemblea dei soci e al Responsabile del Servizio Sociale del Comune per la verifica del rispetto della convenzione entro il 30 maggio dell'anno successivo.
6. Il bilancio annuale delle APS, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117 del 2017) è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo comunale annuale.

Art. 7 - Modalità di adesione a socio

1. Le adesioni a socio prevedono il versamento di una quota annuale. La quota, come citato nell'art. 5 del presente Regolamento, non potrà essere superiore ad € 30,00 (trenta/00) è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. Possono essere previste gratuità su specifica indicazione del Servizio Sociale in relazione ai casi in carico o noti al servizio stesso.
2. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato.
3. Le adesioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno presso l'APS e devono essere rinnovate ogni anno. Le adesioni sono raccolte in apposite schede che, oltre i dati anagrafici dovranno riportare:
 - a) la data di adesione o di rinnovo della stessa;
 - b) la firma per esteso dell'iscritto;

- c) la norma dei trattamenti dei dati personali previste dalle vigenti disposizioni;
- d) la firma del Presidente o del vice presidente da lui delegato.

4. Le schede di adesione dovranno essere conservate presso i locali del Centro Anziani, a cura del Comitato direttivo. Presso il Servizio Sociale del Comune sono conservati gli elenchi dei soci da aggiornarsi annualmente con le variazioni comunicate dalle APS.

Art.8 - Casi particolari di extraterritorialità

1. Nel caso in cui alcuni Centri Sociali siano situati in zone di confine con uno o più Comuni può essere consentito agli anziani residenti nel territorio confinante di iscriversi al Centro con medesimi diritti e doveri degli iscritti residenti.

Art.9 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Comune sostiene il C.A.:
 - a) Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per le APS.
 - b) Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro.
 - c) Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.

Art. 10 – Vigilanza e controllo

1. Il Servizio Sociale del Comune di Cori eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento della attività da parte della APS.
2. Il personale dei Servizi sociali, ai fini di quanto al precedente punto, ha diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini, al fine di operare opportune verifiche sul rispetto delle norme del presente regolamento, e più in generale, delle norma nazionali e regionali in tema di gestione di centri diurni per anziani.
3. Qualora nel corso dei controlli si rilevino inadempienze da parte dell'APS convenzionata, in termini di mancata osservanza degli obblighi ed oneri previsti dalla convenzione che il Comune e l'APS sottoscrivono ai fini della gestione del Centro, il Comune provvede a segnalare all'Associazione le medesime irregolarità e qualora non venissero ripristinate entro il termine di 90 giorni, estendibili a 180 giorni per motivo tecnico-giuridici, risolverà la convenzione tramite apposita comunicazione con efficacia immediata.
4. Pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare della APS, previste dal Codice del Terzo Settore, qualora le irregolarità segnalate riguardino l'attività Statutaria dell'APS il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di centri sociali per anziani. Con effetto della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera Consigliare di adozione.